SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 18, DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma
4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e, salvo quanto previsto dall'articolo 94, le modalità di svolgimento degli esami, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, farmacista, geologo, ingegnere, psicologo, tecnologo alimentare e veterinario, nonché per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di esami di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista ed

esperto contabile, il presente regolamento disciplina la composizione delle relative commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami, nonché per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, consulente del lavoro e giornalista, i requisiti di ammissione all'esame di Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di esami di Stato per l'accesso alla professione di odontoiatra, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non incidono sulle attività attribuite o riservate a ciascuna professione.

ART. 2
(Requisiti di ammissione agli esami di Stato)

1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione A degli albi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:
a) la laurea specialistica o la laurea magistrale;
b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità previste dall'articolo 3.
2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione B degli albi professionali relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:
a) la laurea;
b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto secondo le modalità previste all'articolo 3.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel Titolo secondo e fermo restando il tirocinio di cui all'articolo 3, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi di cui ai commi 1 e 2, coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo restando il tirocinio di cui all'articolo 3.
5. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente per ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo. 6. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

ART. 3
(Tirocinio)

1. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso

il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell'ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi. Con regolamento del Consiglio nazionale, nel rispetto di linee guida concordate tra i consigli nazionali medesimi ed i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia, sono disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Fino all'adozione del predetto regolamento, restano ferme le direttive già adottate dai Consigli nazionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli ordini ed i collegi territoriali e le università nell'ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il consiglio nazionale.
3. Le convenzioni stipulate tra gli ordini e le università prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non prevista, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1.
4. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

ART. 4
(Prove)

1. Salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo, gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.
2. Sono esonerati da una delle prove scritte, secondo quanto previsto dal presente regolamento per ciascuna professione, coloro i quali, in possesso del prescritto titolo di studio, provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

ART. 5
(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

ART. 6

(Adeguamento dei titoli di studio)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, sono stabilite le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso alle professioni disciplinate dal presente regolamento e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(…)

TITOLO II
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E RELATIVE PROVE

(…)

CAPO III
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

ART. 11
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
   a) laurea nella classe 6 – scienze del servizio sociale;
   b) laurea specialistica nella classe 57/S – programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
   c) il compimento di un tirocinio della durata minima di 700 ore secondo le modalità previste dall'articolo 3.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
   a) una prima prova scritta, della durata di otto ore, sui seguenti argomenti: teoria e metodi avanzati delle discipline dell'area del servizio sociale; teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa dei servizi delle politiche e degli interventi professionali; metodologia della supervisione;
   b) una seconda prova scritta applicativa, della durata di otto ore, sui seguenti argomenti: direzione di organizzazioni complesse; gestione manageriale nel campo dei servizi; integrazione degli interventi delle politiche sociali, metodologie di intervento in ambito clinico e consulenziale;
   c) una prova pratica, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una situazione problematica prospettata dalla commissione nelle materie di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
   d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione degli elaborati scritti; argomenti teorico-pratici relativi all'esperienza professionale o all'attività svolta durante il tirocinio; etica e deontologia professionale; disciplina professionale.
3. Gli iscritti alla sezione B dell'albo, ammessi a sostenere l'esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prova di cui al comma 2, lettera a).

ART. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale unitamente al compimento di un tirocinio della durata minima di 450 ore, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; elementi di comunicazione, raccolta e gestione delle informazioni;

b) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: princìpi di politica sociale; princìpi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;

c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione sociale; etica e deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio professionale;

d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

(…)

TITOLO III
COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33
(Costituzione e composizione)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento competente e sono composte da un Presidente e, salvo che non sia diversamente previsto, da quattro membri.
2. Salvo che non sia previsto diversamente, il Presidente è scelto tra i professori universitari ordinari o associati anche fuori ruolo o a riposo, da non più di cinque anni, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame; i membri sono scelti nell'ambito di terne, designate dagli Ordini professionali competenti per territorio e trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università, della ricerca. In mancanza di Ordini professionali alla designazione delle terne provvede il Consiglio universitario nazionale.
3. Gli Ordini professionali designano nelle terne di cui al comma 2 appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne è uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.
4. Non possono essere designati quali componenti delle commissioni professionisti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare nei precedenti dieci anni.
5. In ciascuna Commissione sono compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.
6. Per gli esami di abilitazione per l'accesso a professioni il cui albo è organizzato in sezioni, il Ministero nomina una sola commissione per le due sezioni. Per l'esame dei candidati della sezione B un componente della commissione, appartenente alla categoria dei liberi professionisti, è sostituito con uno iscritto alla sezione B con anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Sino al 2014 sono ammessi a far parte delle commissioni di esame gli iscritti alle Sezioni B con anzianità di iscrizione all'albo di tre anni.
7. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle materie in cui si svolgono le prove di esame, il Presidente può aggregare in soprannumero esperti scelti fra docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione. I membri aggregati esprimono il loro giudizio limitatamente ai candidati che esaminano.
8. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può nominare inoltre un membro aggiunto, conoscitore della lingua tedesca ed esperto nelle materie oggetto di esame, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui gli esami possono svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio limitatamente ai candidati che esamina.
9. Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, nell'ambito di specifiche terne designate dagli Ordini professionali competenti per territorio ai sensi del comma 3; è altresì nominato un Presidente supplente tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

10. Per ciascun esame di abilitazione in ogni singola sede è nominata una Commissione giudicatrice. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può, su richiesta delle sedi interessate, e tenuto conto del numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esame, nominare altre Commissioni.

ART. 34
(Funzionamento)

1. Il Presidente della commissione può, tenuto conto del numero dei candidati presenti, nominare, su designazione del Rettore, un'apposita commissione per la vigilanza sullo svolgimento delle prove scritte e pratiche.
2. Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario.
3. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario amministrativo designato dal Rettore dell'università.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può inviare un proprio rappresentante presso le sedi di esame per la verifica della regolarità formale delle operazioni di esame.

ART. 36
(Professione di assistente sociale)

1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi sono scelti nell'ambito di quattro terne così costituite:
   a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
   b) una terna di professori a contratto nei settori relativi alle materie oggetto degli esami di Stato, per almeno tre anni, iscritti all'albo degli assistenti sociali;
   c) una terna di liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali, sezione A, con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
   d) una terna di assistenti sociali in rapporto di lavoro dipendente, iscritti alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali da almeno dieci anni.

(…)

TITOLO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

(…)

ART. 52
(Sessioni di esami)

1. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per ciascuna sessione i candidati sono ammessi a partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni previste dal presente regolamento e per l'iscrizione ad un solo settore della medesima professione.

ART. 53
(Sedi di esame)

1. Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti universitari.
2. Le sedi sono individuate nell'ordinanza di cui all'articolo 52, comma 1, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto delle strutture necessarie per assicurare il regolare svolgimento degli esami, nonché delle eventuali proposte dei Consigli degli ordini.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 2 sono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle diverse professioni possono essere svolti in lingua tedesca per i cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.
4. I candidati possono sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza.

ART. 54
(Domanda di ammissione agli esami)

1. Per la partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal presente regolamento i candidati presentano domanda in carta semplice, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza, nonché l'indicazione della professione e, ove previsti, della sezione, del settore e dell'indirizzo per cui chiedono di sostenere l'esame.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
   a) originale o copia autenticata del titolo previsto dalle disposizioni del presente regolamento per l'accesso all'esame di Stato ovvero certificato attestante il conseguimento del titolo stesso;
   b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento all'economato dell'Università del contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) documentazione attestante l'avvenuto svolgimento del tirocinio, ove prescritto.
3. Per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il titolo di cui al comma 2 nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al medesimo titolo è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università competente.
4. In luogo dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e d), i candidati possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La domanda è presentata all'ufficio competente dell'Università presso la quale il candidato intende sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice le sessioni di esame.

ART. 55
(Svolgimento delle prove)

1. Con l'ordinanza di cui all'articolo 52 è stabilito, per ciascuna professione, il giorno di inizio degli esami di Stato.
2. Le università pubblicano tempestivamente l'ordine e l'orario di svolgimento delle prove.
3. Prima di ciascuna prova d'esame i candidati sono identificati.
4. Le prove orali sono pubbliche.
5. Il candidato che non si presenta all'esame può chiedere il rimborso del solo contributo. Il candidato che si è ritirato durante una prova d'esame è considerato non idoneo.

ART. 56
(Prove scritte)

1. Per gli esami di Stato nei quali le prove scritte non sono definite a livello nazionale, la Commissione esaminatrice stabilisce il tema, o i temi, il giorno stesso di inizio delle prove.
2. Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fa constatare l'integrità del plico contenente le prove di esame. Qualora siano stati predisposti più temi, fa estrarre, a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali i candidati possono scegliere. Il Presidente può disporre la riproduzione e la distribuzione del materiale necessario alla prova.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente o altro membro della Commissione.
4. Al fine di garantire l'anonimato dei candidati gli elaborati delle prove scritte sono depositati e conservati in buste chiuse sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.
5. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei.

6. E’ escluso dall’esame chi contravviene alle disposizioni di cui al presente regolamento e a quelle stabilite dalla commissione per assicurare il regolare svolgimento delle prove.
7. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione esaminatrice può consentire l’uso di strumenti meccanici od informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 57
(Prove orali e voto finale)

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che conseguono almeno 60/100 in ciascuna delle prove scritte e pratiche. L’elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione, è affisso nell’albo dell’università. Tale affissione ha valore di comunicazione.
2. Sulla prova orale la Commissione delibera subito dopo lo svolgimento della prova stessa. Ai candidati esaminati è data comunicazione dei voti al termine della seduta mediante affissione all’albo dell’Università.
3. E’ idoneo il candidato che consegue almeno i 60/100 dei voti favorevoli a disposizione della Commissione.
4. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, espresso in centesimi.

ART. 58
(Chiusura della sessione e pubblicazione dei risultati)

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 57, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può più essere riaperta.
2. Successivamente il Presidente della Commissione:
   a) dispone l’affissione nell’albo dell’Università dell’elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami. L’elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;
   b) cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti conseguiti in ciascuna prova e del voto complessivo, da conservare agli atti dell’Università o dell’Istituto universitario. Detto elenco è firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione;
   c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università e Istituti universitari che hanno rilasciato i titoli di studio;
   d) la data di abilitazione professionale è fissata nel giorno di attribuzione del voto complessivo.

ART. 59
(Sospensione o annullamento delle operazioni di esame)

1. Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che necessarie per garantire l’ordinato svolgimento delle operazione di esame.

2. In caso di gravi trasgressioni alle norme di cui al presente regolamento, ordina la sospensione delle operazioni di esame e ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che in caso di gravi abusi o di violazione di legge, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame.

ART. 60
(Conservazione della documentazione delle operazioni di esame)

1. Presso ogni università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi ed i risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.

ART. 61
(Responsabilità dei candidati)

1. I candidati sono responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e pratiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

ART. 62
(Inidoneità del candidato)

1. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.

ART. 63
(Diploma di abilitazione professionale)

1. A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano i titoli professionali previsti, per ciascuna professione, dalle disposizioni vigenti.
2. Le università curano la redazione dei diplomi su moduli richiesti direttamente al **Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanz**e, che li predispone sulla base di modelli indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I diplomi, muniti del bollo dell'università, sono firmati per il Ministro dal Rettore ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal Pro-Rettore, su delega del Rettore.
3. I diplomi sono rilasciati agli interessati, previa consegna della quietanza attestante l'avvenuto versamento della tassa regionale prevista dalle disposizioni vigenti e successivamente all'accertamento dell'effettivo conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso agli esami.

4. L'Università conserva agli atti una fotocopia, conforme all'originale, del diploma di abilitazione rilasciato ad ogni candidato.
5. Il diploma contiene, ove previsti, l'indicazione della sezione e del settore.

ART. 64
(Duplicato del diploma di abilitazione professionale)

1. Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791.
2. Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione che il titolo costituisce duplicato del diploma originale, firmata dal Rettore o dal Pro-Rettore e munita del timbro della Università.

ART. 65
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: articoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 53 e 55, nonché la Tabella A allegata al medesimo decreto.
2. E' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.

ART. 66
(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento e alla durata del tirocinio, quale requisito per l'accesso all'esame di Stato, previste dall'articolo 3 e dal CAPO II del presente regolamento per ciascuna professione, si applicano a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno 2007.
2. Fino a tale data continuano ad applicarsi per ciascuna professione le disposizioni vigenti in materia di tirocinio.
3. **Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.